

N. 298

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa del senatore FINA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2022 Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nell'agosto del 2011, il governo Berlusconi quater adottò il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza addotte a fondamento del provvedimento erano legate alla stabilizzazione finanziaria e al contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati che si era venuta a verificare nel corso degli anni del predetto Governo.

Tra le diverse misure previste per arrivare a una revisione integrale della spesa pubblica, il decreto-legge disponeva anche in materia di razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa. In sede di conversione, con la legge 14 settembre 2011, n. 148 venne introdotta una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Il governo Monti, succeduto al precedente Governo, ha dato attuazione alla delega emanando due decreti legislativi, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. Il decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, è intervenuto sui tribunali minori abruzzesi, procedendo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, revisione che ha disposto la soppressione di ben 31 tribunali, tra cui quelli di Avezzano e di Chieti. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, invece, ha disposto un taglio analogo relativamente agli

uffici del giudice di pace, riducendone anche qui significativamente il numero.

La data di chiusura inizialmente prevista era fissata l'anno seguente all'emanazione dei citati provvedimenti. Tuttavia successivamente con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 14, si è stabilito introdotta una proroga di 3 anni a causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di ricostruzione. Ulteriori proroghe sono state, inoltre, previste negli anni successivi nel corso della XVII e XVIII legislatura. Al riguardo si evidenzia come, da ultimo, l'articolo 8, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sia intervenuto sull'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, disponendo che le modifiche giudiziarie dei tribunali di Avezzano e di Chieti acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente disegno di legge tuttavia non intende procedere con un'ulteriore proroga, bensì alla revisione delle disposizioni introdotte in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti alla luce dell'efficienza e della funzionalità che gli stessi tribunali assicurano e della necessità di scongiurare qualsiasi forma di rallentamento dei tempi della giustizia, che si verrebbe certamente a verificare con la soppressione dei tribunali citati.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla tabella A dell'articolo 1, le voci relative a «L'Aquila » sono soppresse;
- b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.
- 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce relativa al distretto della Corte d'appello di L'Aquila riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 155 del 2012.
- 3. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dovuti alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché alle spese per la retribuzione del personale di custodia e di vigilanza, sono poste a carico del bilancio dello Stato.